

Come richiedere la tutela legale di un anziano?

written by Redazione | 13/06/2022



Chi dichiara una persona incapace di intendere e volere? Come si nomina un tutore per una persona anziana: l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno.

Nei confronti delle persone anziane, con ridotta capacità d'intendere e volere, è possibile apprestare delle tutele giuridiche per evitare che possano compiere atti pregiudizievoli per sé e per il proprio patrimonio. È una forma di tutela che, in alcuni casi, non limita totalmente il soggetto in questione del potere di compiere atti giuridici ma consente di farlo affiancare da un altro soggetto affinché lo assista nelle scelte più delicate. Vediamo, dunque, **come richiedere la tutela legale di un anziano**. Lo faremo tenendo conto dei tre strumenti predisposti dal nostro ordinamento:

- l'**interdizione** (che comporta la nomina di un **curatore**);
- l'**inabilitazione** (che comporta la nomina di un **tutore**);
- l'amministrazione di sostegno (che comporta la nomina di un **amministratore**).

Questi tre istituti sono stati così elencati secondo un ordine decrescente a seconda

del grado di incapacità del beneficiario. Si richiede l'interdizione infatti nei confronti dei soggetti assolutamente incapaci per un'infermità mentale o fisica. L'inabilitazione serve invece per affiancare all'incapace un tutore limitatamente agli atti di straordinaria amministrazione. L'amministrazione di sostegno è, infine, la tutela più blanda, quella che lascia maggior potere decisionale al beneficiario. Ma procediamo con ordine.

Come tutelare un anziano con l'amministrazione di sostegno

L'amministrazione di sostegno è una misura di protezione volta a tutelare il soggetto che si trova nell'impossibilità, anche solo parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Consiste in una limitazione della capacità di compiere atti giuridicamente rilevanti e offre, tramite l'amministratore di sostegno, un'assistenza che incide il meno possibile sulla capacità di agire del soggetto debole.

Si tratta dello strumento più utilizzato in quanto sacrifica nella minor misura possibile la capacità di agire del suo beneficiario, lasciandogli un limitato potere di azione.

L'amministrazione di sostegno può essere disposta anche nel caso in cui sussistano soltanto esigenze di cura della persona, senza la necessità di gestire un patrimonio.

L'amministratore di sostegno può essere nominato, ad esempio, in favore di chi:

- non versa in uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere ma che si trovi in una condizione attuale di menomata capacità che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi;
- nell'immediato futuro, verosimilmente verserà in uno stato di infermità tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi;
- ha un'infermità causata da un disturbo provvisorio, episodico, non ancora stabilizzato e suscettibile di evoluzione;
- anziani non autosufficienti anche se non affetti da demenza senile, i disabili motori o persone anziane inabilite alla deambulazione e, dunque, incapaci di riscuotere personalmente i ratei pensionistici;

- soggetti colpiti da ictus o malati gravi non psichici e i lungodegenti.

Può chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno:

- il beneficiario stesso ossia, nel nostro caso, l'anziano;
- il coniuge o la persona stabilmente convivente;
- i parenti entro il quarto grado o gli affini entro il secondo grado;
- il tutore o il curatore;
- il P.M.;
- i responsabili dei servizi sanitari e sociali.

La procedura per la nomina di un amministratore di sostegno per una persona anziana richiede il deposito di un **ricorso** al giudice tutelare del luogo dove il beneficiario ha la residenza o il domicilio. Non è necessario avvalersi di un **avvocato**.

Se il beneficiario è collocato in una casa di riposo, sull'istanza di sostituzione dell'amministratore è competente il giudice nel cui territorio si trova la struttura di assistenza.

Il ricorso deve indicare:

- generalità, residenza e dimora abituale del beneficiario;
- generalità, domicilio ed eventuale grado di parentela del ricorrente (se il ricorrente è responsabile del servizio sanitario deve indicarlo);
- generalità e domicilio del coniuge (o del convivente di fatto) degli ascendenti e dei discendenti, degli ascendenti dei fratelli e dei conviventi del beneficiario, laddove conosciuti dal ricorrente;
- se vi sono, generalità e domicilio del tutore o del curatore (nel caso di minore o di soggetto già interdetto o inabilitato);
- le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno;
- l'indicazione degli atti per il compimento dei quali è necessaria l'assistenza o la rappresentanza dell'amministratore di sostegno;
- l'esposizione dei fatti posti alla base della domanda;
- le conclusioni, inclusa l'indicazione della persona proposta come amministratore di sostegno;
- la sottoscrizione del ricorrente, se sta in giudizio personalmente, oppure del suo difensore. Il difensore deve indicare il proprio codice fiscale e il numero di fax.

Quanto agli **allegati** al ricorso, il richiedente deve depositare:

- copia del documento d'identità del ricorrente e del beneficiario;
- certificato di residenza del beneficiario;
- certificato storico anagrafico del beneficiario;
- stato di famiglia del beneficiario;
- documentazione medica del beneficiario (certificati medici specialistici attestanti la malattia da cui è affetto purché rilasciati da una struttura pubblica nonché ogni altro certificato o referto utile);
- eventuale documentazione relativa alle operazioni da compiere;
- copia delle dichiarazioni fiscali del ricorrente (se esistenti).

L'amministratore può essere indicato dallo stesso beneficiario in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure dal genitore superstite, con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

In mancanza, o in presenza di gravi motivi, è il giudice tutelare a designare l'amministratore di sostegno, scegliendo preferibilmente tra:

- il coniuge non separato legalmente o la persona stabilmente convivente;
- il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
- un parente entro il quarto grado o un soggetto designato dal genitore superstite;
- altra persona idonea.

Il giudice ha ampia discrezionalità nella scelta e può valutare quale sia il miglior soggetto (anche non familiare).

Dopo il deposito del ricorso, il giudice fissa un'**udienza** durante la quale sente personalmente il beneficiario. Entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta, il giudice nomina l'amministratore di sostegno. Nel decreto di nomina, il giudice deve indicare:

- generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- durata;
- oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere da solo, in nome e per conto del beneficiario;
- atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza

- dell'amministratore di sostegno;
- atti che il beneficiario può compiere da solo;
- limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore può sostenere utilizzando le somme in disponibilità dell'amministrato;
- periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personali e sociali del beneficiario.

Il decreto del giudice indica quali atti può compiere da solo il beneficiario e quali invece richiedono l'assistenza dell'amministratore. Di norma, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti di **ordinaria amministrazione** necessari a soddisfare le esigenze della sua vita quotidiana nonché per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Invece gli atti di **straordinaria amministrazione** devono essere posti con l'assistenza dell'amministratore.

Come richiedere la tutela legale di un anziano?

Il secondo strumento per tutelare un anziano è l'**inabilitazione** che implica la nomina, accanto al soggetto beneficiario, di un **tutore**. È una forma più incisiva dell'amministratore di sostegno ma meno penetrante dell'interdizione (di cui parleremo più avanti).

Può essere dichiarato inabilitato colui che sia affetto da:

- una malattia mentale non tanto grave da richiedere l'interdizione;
- un'eccessiva prodigalità o l'abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti tali da esporre il soggetto (o la sua famiglia) a gravi pregiudizi economici;
- sordomutismo o cecità dalla nascita o dalla prima infanzia, se è mancata un'educazione sufficiente.

La **procedura** per la nomina è la stessa dell'amministratore di sostegno che abbiamo visto sopra.

L'inabilitato può svolgere atti di ordinaria amministrazione con l'assistenza del

curatore.

Può, inoltre, compiere quelli di straordinaria amministrazione dietro preventivo controllo del curatore e con l'assenso di quest'ultimo e del giudice tutelare. È, in ogni caso, possibile che il giudice tutelare, con la sentenza che pronuncia l'inabilitazione o in successivi provvedimenti, possa autorizzare l'inabilitato a compiere taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione senza l'assistenza del curatore.

Come far dichiarare interdetto un anziano?

L'interdizione è, tra le tre misure qui elencate, la più incisiva in quanto limita il beneficiario di ogni potere. Viene disposta nei confronti di coloro si trovano in condizioni di abituale infermità di mente tali da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi sia patrimoniali sia concernenti la loro sfera pubblica e privata.

Per la pronuncia di interdizione è necessario accertare l'esistenza di una **menomazione psichica di tale gravità** da rappresentare una **condizione normale** del soggetto che necessita, di conseguenza, di una persona appositamente incaricata a rappresentarlo nel compimento di tutti gli atti giuridici.

La procedura è rivolta alla nomina di un **curatore** che assiste l'interdetto sia negli atti di ordinaria che straordinaria amministrazione.